

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione degli articoli 142 e 147
della legge della scuola del 29 maggio 1958

(del 16 giugno 1959)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Nel proporre alcune modificazioni alla legge della scuola votata da codesto Gran Consiglio il 29 maggio 1958, il Consiglio di Stato è in dovere di riassumere molto brevemente le ragioni che portarono allora all'approvazione degli articoli 142 e 147 e che oggi ne impongono una modificazione.

La presente proposta di modificazione tiene evidentemente conto di tutte quelle difficoltà che sono sorte durante la preparazione dei programmi delle scuole secondarie e del loro regolamento di applicazione. Anche in Commissione degli studi sorsero voci di preoccupazione per l'ordinamento previsto nell'ammissione alla Scuola di commercio, all'Amministrazione e alla Scuola tecnica.

Le direzioni delle scuole interessate sostennero a loro volta insistentemente che la modificazione apportata dal Gran Consiglio al progetto iniziale che prevedeva il passaggio diretto dalla terza maggiore alla quarta ginnasio rompeva un criterio che — già sottoposto a ripetute critiche quando manteneva una sua precisa unità — non era ormai più sostenibile, siccome limitato soltanto ad alcune scuole secondarie.

Quanto vien qui sotto riassunto se ha indubbia e documentata validità per la commercio non ne ha meno per la Scuola tecnica, specie se da sola rimanesse ad ospitare senza esami i ragazzi promossi dalle terze maggiori.

Si deve ricordare che nel vecchio ordinamento della Scuola di commercio — quello che aveva risposto benissimo per cinquant'anni alle esigenze del paese — l'ammissione alla prima era concessa soltanto a chi proveniva dalle terze ginnasiali, mentre a un esame dovevano sottoporsi gli allievi provenienti dalle maggiori e dagli istituti privati non parificati al ginnasio.

Detto criterio si estendeva all'Amministrazione, con la sola differenza che a norma dell'ammissione veniva assunta la promozione dalla quarta ginnasio.

Nell'elaborazione della nuova legge della scuola si volle dapprima assumere un criterio unico mirante a conferire maggiore dignità alla licenza della scuola maggiore, riconoscendo fra altre misure quella di equiparare tale licenza alla promozione dalle terze ginnasio; con tutte le conseguenze relative: e cioè l'ammissione alla quarta ginnasio e alle classi parallele delle altre scuole secondarie dalle terze ginnasio e dalle terze maggiori, senza alcun esame.

Il Gran Consiglio non fu invece del parere del Consiglio di Stato e modificò il criterio di ammissione al ginnasio, introducendo ancora l'esame di ammissione (art. 128 cpv. II), ma risolse di mantenere il diretto passaggio dalle terze maggiori alla prima commercio e al corso preparatorio della Scuola tecnica; altrettanto per l'amministrazione, ma — rimanendo la durata della scuola a due anni — si accettava la proposta di ammettere chi, dopo la licenza dalla maggiore, avesse la promozione dalla scuola di avviamento commerciale.

Appare ora chiaro che il criterio inizialmente sostenibile se applicato a tutte le scuole arrischia di creare situazioni paradossali e inaccettabili: infatti, la legge che ammette l'allievo di scuola maggiore solo con esame alla quarta gin-

nasiale dispone che l'allievo medesimo acceda senza esame alcuno al primo corso della Scuola di commercio o al preparatorio della Scuola tecnica, cioè a corsi che sono equivalenti di quella classe ginnasiale, e di conseguenza accetta che l'allievo respinto dal ginnasio perchè palesemente inetto a studi secondari sia riconosciuto idoneo agli stessi studi nella Scuola di commercio o nella Scuola tecnica, scuole che entrambe si allacciano al ginnasio, ne allargano e ne approfondiscono, sia pure con indirizzi particolari, gl'insegnamenti per concluderli con la maturità commerciale o con il diploma di tecnico edile o del genio civile.

Durante la discussione in Commissione degli studi è sorta inoltre una difficoltà insuperabile nell'allestimento del programma della sezione disegnatori dell'avviamento professionale, sezione dalla quale si dovrebbe per legge (art. 147) avere accesso alla prima classe della scuola tecnica.

Difatti, la scuola di avviamento prepara al tirocinio e non alla scuola tecnica: sarà evidentemente soltanto in casi eccezionali che dall'avviamento, che è scuola con indirizzo ben definito, lontanissimo dai programmi di quarta ginnasio, si chiederà di passare al preparatorio; e per pochi casi eccezionali non è lecito modificare sostanzialmente il programma della sezione disegnatori che, come detto, deve preoccuparsi di coloro che passeranno all'apprendistato come disegnatori, nei vari rami delle professioni tecniche.

Si deve da ultimo ricordare che l'esame non sarà il minuzioso e pedantesco accertamento di una quantità di nozioni o del sapere acquisito dal candidato, ma la valutazione complessiva delle attitudini e della capacità a seguire con normale profitto il ciclo di studi commerciali o tecnici: analogamente a quanto previsto ad esempio per gli esami di ammissione dalla terza maggiore alla quarta ginnasio: giudizio globale inteso a saggiare la maturità dell'allievo, la sua potenziale possibilità intellettuale a proseguire in studi d'indirizzo totalmente nuovo.

Concludiamo con la seguente pertinente considerazione del dir. Sergio Morasini: « E' anche da osservare che l'esame, in quanto assicura che a una data scuola accedano soltanto coloro che posseggono le capacità per seguirla con normale profitto, torna a vantaggio così del singolo come della società. Nulla vi è di più dannoso per i giovani dell'avviamento a studi che non rispondano alle loro capacità e attitudini, e dai quali saranno inevitabilmente estromessi dopo uno o due anni di inutili tentativi, di sterili fatiche, di umiliazioni. L'orientamento professionale riesce proficuo solo se tempestivo, perchè solo così si evitano ai giovani delusioni o errori e alla società la perdita di energie preziose ».

Per le ragioni sopra esposte, proponiamo di accogliere l'annesso progetto di modificazione degli art. 142 e 147 della legge della scuola.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Zorzi

Disegno di

LEGGE
che modifica gli articoli 142 e 147 della legge della scuola
del 29 maggio 1958

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 giugno 1959 n. 837 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 142 della legge della scuola del 29 maggio 1958 è modificato come segue :

« Art. 142. — Per essere ammessi alla prima classe della Scuola cantonale di commercio gli allievi devono essere in possesso della promozione della terza ginnasio, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 14 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Per coloro che non hanno conseguito detta promozione, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Per essere ammessi alla prima classe della Scuola cantonale di amministrazione, gli allievi devono essere in possesso della promozione dalla quarta ginnasio, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 15 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Per coloro che non hanno ottenuta detta promozione, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Per entrambe le scuole, l'ammissione alle classi intermedie è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori ».

Art. 2. — L'art. 147 della suddetta legge è modificato come segue :

« Art. 147. — Per essere ammessi alla prima classe della Scuola tecnica cantonale gli allievi devono essere in possesso della promozione dalla terza ginnasio e avere inoltre ottenuta la promozione dal corso preparatorio annesso alla scuola, oppure essere in possesso della promozione dalla quarta ginnasio; aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 15 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Inoltre per essere ammessi a questa scuola gli allievi devono presentare un attestato medico comprovante che hanno le attitudini richieste dalla professione scelta.

Per coloro che non hanno conseguito tali promozioni, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo; analogamente per l'ammissione alle classi intermedie.

Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori ».

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

